



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

BANDO PRIN 2022
(DD 02-02-2022 n. 104 - Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale)

DISPOSIZIONI PER LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE
(DD del 18 settembre 2024 n. 1401)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

SETTORE ERC PE4 “*Physical and Analytical Chemical Sciences*”

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Disciplinare, parte integrante e sostanziale del decreto di ammissione a finanziamento, regola i rapporti tra il MUR e i menzionati soggetti, nonché i termini, le condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) finanziati a seguito di scorrimento delle graduatorie ai sensi del DD del 18 settembre 2024 n. 1401 - DISPOSIZIONI PER LO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE.

Articolo 2

Termini di attuazione del progetto, durata e importo del finanziamento

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata **al 90° giorno successivo all’emanazione del decreto di ammissione al finanziamento** di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante.
2. **Le attività progettuali dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale** di cui al comma 1.
3. Eventuali proroghe, corredate da adeguata motivazione e fino ad un massimo di 6 mesi, potranno essere richieste dal *Principal Investigator* e saranno concesse, ove la motivazione sia ritenuta congrua con le esigenze prospettate.
4. L’importo dei contributi, nella forma del contributo alla spesa a valere sulle risorse di cui al cap. capitolo 7245 (azione 004) - “*Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)*” - a valere sulle risorse di provenienza 2023, è indicato all’Allegato A - *Progetti ammessi al finanziamento* al decreto di ammissione a finanziamento.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III

Articolo 3 **Obblighi del Soggetto beneficiario**

1. Le unità di ricerca assicurano il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 del D.D. n. 1401 del 18 settembre 2024 *“Bando PRIN 2022 – Decreto Direttoriale n. 104 del 2-2-2022 – Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie”*
2. Le unità di ricerca beneficiarie del finanziamento sono obbligate:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022 (di seguito *“Bando”*) e dall'*Allegato 2 – Criteri per la determinazione dei costi e per la rendicontazione delle spese* al predetto decreto;
 - b) al rispetto di tutte le condizioni previste dal DD del 18 settembre 2024 n. 1401 - *Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie*;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti conseguenti, ivi incluso il presente disciplinare, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
 - d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione, le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal precedente articolo 2;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del PI, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del Bando;
 - f) a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti), per un periodo di almeno 5 anni dalla data di chiusura della dichiarazione dei controlli di audit;
 - g) a rendere noto in tutte le pubblicazioni e i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi al PRIN 2022;
 - h) a rispettare tempi e adempimenti relativi al controllo amministrativo-contabile da parte delle strutture interne centrali di audit degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca;
 - i) ad adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e alla normativa nazionale, nonché a quanto indicato dal MUR per l'attuazione dei progetti PRIN;
 - j) a rispettare le condizioni previste dal presente disciplinare;
 - k) a facilitare le verifiche da parte del MUR, del Ministero dell'Economia e Finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti destinatari dei finanziamenti;
 - l) a garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata nonché rispettare l'obbligo di



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale Direzione generale della ricerca Ufficio III

richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili;

- m) a garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti;
- n) assicurare l'associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) da parte di tutti i soggetti a qualunque titolo impegnati nella realizzazione del Programma di ricerca, garantendo altresì che le fatture elettroniche ricevute dagli tutti gli enti attuatori degli interventi riportino, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG agli stessi associati per l'attuazione dei progetti.
- o) a garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca nei termini definiti dall'allegato Allegato C - *Codici Unici di Progetto (CUP)*, anche in caso di trasferimento del PI/ Unità di ricerca;
- p) a garantire il rispetto di eventuali previsioni normative, orientamenti o istruzioni tecniche che potranno essere emanate dal MUR anche successivamente alla pubblicazione dell'Avviso e alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo;
- q) a comprovare - entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto - la realizzazione del progetto, fornendo al MUR una relazione tecnico scientifica finale unica per tutto il progetto, da redigersi secondo la modulistica prevista appositamente predisposta;
- r) a partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal MUR;
- s) a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa relazionando al MUR sugli stessi;
- t) a mitigare e gestire i rischi connessi al progetto nonché porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- u) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto PRIN e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero;
- v) assicurare che le spese rendicontate nell'ambito del progetto PRIN non siano oggetto di altri finanziamenti, contributi o agevolazioni a valere su fondi pubblici nazionali e/o comunitari
- w) ad assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;
- x) a favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi “*Open science*” e “*FAIR Data*”;
- y) a tracciare adeguatamente l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e a darne evidenza analitica attraverso un sistema di contabilità separata;



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

- z) a rispettare, sin da ora, tutti gli obblighi afferenti alle modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio, controllo, informazione e pubblicità che saranno definite dal Ministero con successiva manualistica.
- aa) a rispettare per tutto il ciclo di vita dei progetti PRIN, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto del principio del “*Do No Significant Harm*” ai sensi dell'Art. 17 del Reg (UE) 2020/852 assicurando che il progetto non arrechi danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali indicati dal medesimo art. 17 del Reg (UE) 2020/852.
- 3. Le unità di ricerca assicurano che le attività di ricerca ammesse al finanziamento siano conformi alla pertinente normativa ambientale dell'Unione europea e nazionale nonché a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 (“CBD”).
- 4. Ciascun coordinatore scientifico accerta:
 - a) l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presenta la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE;
 - b) l'applicabilità del Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità risultanti dal Protocollo di Nagoya - relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
- 5. Le unità di ricerca assicurano il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo per tutto il ciclo di vita del progetto; i richiamati vincoli saranno oggetto di verifica e controllo da parte del MUR.

Articolo 4

Procedura di rendicontazione delle spese

- 1. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario per la realizzazione del progetto proposto, nel rispetto dei criteri di eleggibilità elencati nel D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021.
- 2. Al fine di garantire uniformità nelle procedure di rendicontazione delle spese tra i progetti già finanziati e i progetti finanziati a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al presente provvedimento, la rendicontazione delle attività progettuali avviene sulla base dell'ALLEGATO 2 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE al bando PRIN 2022 nonché delle *Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori degli interventi PNRR in Italia di cui il Ministero dell'Università e della Ricerca è amministrazione titolare* - M4C2 - Investimento 1.1 “*Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)*” - prot. 148 del 8 febbraio 2024 approvate dall'Unità di Missione per il PNRR del Ministero dell'Università e della ricerca, così come eventualmente aggiornate ed integrate in relazione ad eventuali adeguamenti



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

normativi e mutamenti del contesto di attuazione delle iniziative a cui fanno riferimento ovvero in ogni altro caso in cui tali aggiornamenti e integrazioni si rendano necessari per assicurare la corretta gestione amministrativo contabile dei progetti anche in un'ottica di semplificazione e tempestività della rendicontazione.

3. In nessun caso è ammessa la rendicontazione integrativa anche se attinenti alle spese per la diffusione dei risultati (partecipazione a convegni, organizzazione di convegni, pubblicazione di libri e/o articoli su riviste.
4. La rendicontazione contabile è effettuata da ciascun responsabile di unità nel rispetto del “criterio di cassa” e mediante apposita procedura telematica, **entro 60 giorni dalla conclusione del progetto**.
5. **Entro il medesimo termine di 60 giorni** dalla conclusione delle attività progettuali viene resa disponibile la relazioni con l'attestazione di regolarità delle spese sostenute e delle procedure seguite rilasciata nell'ambito dei previsti controlli dell'Autorità di Audit. Conformemente alle previsioni dell'articolo 10, comma 4, del bando, infatti, per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, la rendicontazione è assoggettata ad appositi audit interni da parte di idonee strutture degli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca.
6. Le verifiche amministrativo contabili sulle rendicontazioni delle spese sono disposte dal Ministero nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 10 comma 4 del bando PRIN 2022.
7. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio delle attività. Non sono pertanto ammissibili le attività che a tale data risultino già effettuate o avviate da parte dei soggetti partecipanti.
8. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata alla scadenza temporale indicata all'art. 2, comma 2 del presente Disciplinare. Sono fatti salvi i pagamenti sostenuti nei 30 giorni successivi a tale data, purché relativi a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto.
9. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciute ammissibili.
10. Nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi, non saranno oggetto di rendicontazione le spese gravanti sulla quota forfettaria.
11. Tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto sono a valere sul contributo erogato dal MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico dell'ateneo/ente/istituzione sede dell'unità di ricerca. In particolare, per tutti i professori, ricercatori e tecnologi per i soli enti di ricerca, contrattualizzati a tempo indeterminato e facenti parte (temporaneamente o permanentemente) del gruppo di ricerca non potranno essere previsti compensi aggiuntivi per la loro collaborazione, ma solo i costi relativi alla valorizzazione dei mesi – persona, che costituiranno il contributo dell'ateneo/ente/istituzione alla realizzazione del progetto/cofinanziamento).
12. Per il personale a contratto (RTC, assegnisti, ecc) appositamente reclutato per il progetto, in sede di rendicontazione saranno ammissibili i soli costi sostenuti fino alla scadenza temporale del progetto stesso.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

13. Per tutto il personale, gli impegni temporali previsti in sede di presentazione del progetto, nonché (soprattutto) quelli effettivi esposti in sede di rendicontazione, dovranno risultare coerenti con gli impegni complessivi da essi dedicati anche ad altri progetti già approvati, nonché con gli impegni didattici e/o di studio, nei confronti dell'ateneo/ente/istituzione; in ogni caso gli impegni temporali indicati a preventivo in sede di presentazione della domanda non costituiscono un vincolo inderogabile, essendo possibile, in sede di rendicontazione, nel rispetto del principio di massima flessibilità, esporre impegni effettivi del tutto diversi da quelli preventivati, eventualmente anche nulli.
14. Al termine della procedura di rendicontazione e in esito alle previste verifiche, il MUR ricalcola il contributo realmente spettante per la copertura del 100% delle spese ritenute ammissibili sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato 2 al bando.
15. Le spese sostenute nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
16. Qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MUR procederà in qualsiasi momento, nei confronti degli atenei/enti, al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso compensazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi in base ad altro titolo.
17. La rendicontazione contabile della eventuale sub-unità relativa ad organismi di ricerca resta a carico del coordinatore scientifico del progetto, che avrà cura di acquisire dall'organismo di ricerca coinvolto la documentazione comprovante la reale effettuazione delle spese. I rapporti finanziari tra l'unità di ricerca del PI e la sub-unità rimangono di esclusiva competenza delle parti, con esclusione di qualsiasi coinvolgimento del MUR. I rapporti giuridici dovranno comunque essere disciplinati da un contratto o da una convenzione. L'unità di ricerca del PI risponde in solido con la sub-unità, nei confronti del MUR, per le eventuali inadempienze sia scientifiche sia finanziario-contabili.
18. Il MUR procede alla revoca del contributo riconosciuto, e alla richiesta di restituzione di quanto già erogato, qualora non sia garantito il rispetto alle scadenze di cui al presente articolo per la rendicontazione amministrativo contabile e di cui al successivo articolo 5 per la rendicontazione scientifica.
19. Nel rispetto delle vigenti normative in materia di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la valutazione ex-post dei prodotti delle ricerche è di competenza dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), che la eserciterà secondo tempi, forme e modalità da essa stessa determinati e in conformità alla normativa vigente.
20. Fatta salva la necessità di coordinamento tra le unità di ricerca afferenti al singolo progetto (di responsabilità esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unità di ricerca nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto, il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

Articolo 5

Rendicontazione tecnico - scientifica

1. Entro-60 giorni dalla conclusione del progetto, il PI redige una relazione scientifica conclusiva sullo svolgimento delle attività e sui risultati ottenuti, con l'indicazione delle pubblicazioni relative al progetto, che riportino il nome del PI o dei responsabili di unità come autore o come autore corrispondente; tale relazione è trasmessa con modalità telematica al Ministero.
2. La relazione tecnico – scientifica finale è sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'articolo 10, comma 4 del bando PRIN 2022 appositamente integrata da esperti tecnico scientifici ovvero è sottoposta all'esame di esperti tecnico scientifici individualmente incaricati della valutazione tecnico scientifica ex post sui risultati conseguiti

Articolo 6

Variazione progettuali

1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi dell'art. 7 del bando nonché, per gli aspetti economici ai sensi dell'Allegato 2 al medesimo provvedimento.
2. Le variazioni scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto, da richiedere esclusivamente in fase di esecuzione, sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.
3. Nel caso di trasferimento del PI o di un responsabile di unità in fase di esecuzione del progetto, da un ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM ad altro ateneo/ente pubblico di ricerca ovvero istituzione AFAM, il regolare svolgimento delle attività deve essere garantito mediante accordo scritto tra i due atenei/enti/istituzioni (da caricare nel sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti), con particolare riferimento all'uso delle attrezzature già acquistate e inventariate presso l'ateneo/ente/istituzione originario ed alla prosecuzione dell'attività dell'eventuale personale a tempo determinato già contrattualizzato dall'ateneo/ente/istituzione originario per lo svolgimento delle attività dell'unità di ricerca interessata. Il trasferimento del finanziamento (da intendersi comunque limitato alle somme non ancora spese o impegnate) dall'ateneo/ente/istituzione originario all'ateneo/ente/istituzione di destinazione del PI o del responsabile di unità non può essere soggetto ad altri ulteriori vincoli rispetto a quelli suesposti.
4. Nell'ambito dell'accordo di cui sopra vengono definite le modalità di trasferimento del codice unico progetto (CUP) associato alla specifica Unità di ricerca come da *Allegato D - Codici Unici di Progetto (CUP)*, al fine di garantire la permanente associazione CUP – Programma di ricerca.
5. In caso di sopravvenuta impossibilità da parte del PI alla prosecuzione dell'attività di coordinamento del progetto di ricerca, sarà necessario procedere alla sostituzione dello stesso con il responsabile dell'unità di ricerca individuato all'atto della presentazione della proposta progettuale, oppure, in



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

caso di impedimento di quest'ultimo, con uno dei responsabili delle unità di ricerca coinvolte nel progetto. Si dovrà procedere alla sostituzione di un PI che beneficia della quota riservata agli under 40, soltanto con uno dei predetti soggetti che abbia un'età inferiore ai 40 anni alla data di pubblicazione del presente bando. L'università/ente/istituzione di ricerca di appartenenza del Principal Investigator titolare originario del progetto di ricerca comunicherà al MUR l'avvenuta sostituzione, mediante attivazione della procedura sul sito riservato al PRIN, nell'apposita sezione relativa a sostituzioni/trasferimenti.

6. Nell'ottica della completa flessibilità e della totale responsabilizzazione del PI, il gruppo di ricerca potrà subire modifiche in qualunque momento, in fase di esecuzione del progetto, in funzione delle esigenze della migliore riuscita del progetto stesso, senza alcuna necessità di comunicare al MUR ingressi e/o uscite dal gruppo stesso, né tanto meno ricevere dal MUR alcuna autorizzazione. La composizione del gruppo di ricerca dovrà essere aggiornata in sede di rendicontazione finale.
7. Le variazioni all'articolazione economica possono essere apportate entro i limiti di cui all'Allegato 2 al Decreto Direttoriale n. 104 del 2 febbraio 2022, fermo restando che le stesse devono trovare integrale compensazione nell'ambito del finanziamento assegnato.
8. Le variazioni economiche che comportino un aumento del costo del progetto superiore al 25% devono essere comunicate tempestivamente al Ministero per la necessaria approvazione. Le varianti di spesa inferiori al suddetto limite saranno considerate automaticamente ammissibili, fermo restando l'obbligo in entrambi i casi, di mantenere gli obiettivi individuati in sede di presentazione del progetto e di integrale compensazione del finanziamento assegnato.
9. Le variazioni e le modifiche di cui ai precedenti commi non comportano alcuna revisione del presente Disciplinare.

Articolo 7

Meccanismi sanzionatori e disimpegno delle risorse

1. Il finanziamento può essere revocato, in tutto o in parte, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:
 - a. falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di presentazione del progetto;
 - b. impossibilità di sostituire il PI ai sensi dell'art. 7, comma 5 del bando;
 - c. mancato avvio del progetto alla data stabilita;
 - d. interruzione delle attività progettuali per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - e. mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo del bando;
 - f. realizzazione del progetto difformemente rispetto a quanto approvato dal MUR;
 - g. mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 10, comma 4 del bando;
 - h. violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati;
 - i. altri casi previsti dalla legge.



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

2. Il contributo può essere revocato totalmente o parzialmente in ragione di mancato raggiungimento, totale o parziale, degli obiettivi previsti dal progetto medesimo.
3. Qualora il *Principal Investigator* intenda rinunciare al contributo concesso, alla realizzazione del progetto o alla partecipazione alla procedura di selezione, dovrà inviare comunicazione adeguatamente motivata al MUR, che procederà a ritirare il progetto o revocare il finanziamento assegnato e ad intimare la restituzione delle somme eventualmente erogate.
4. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il MUR procede con recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
5. In caso di revoca parziale, il MUR dispone la valutazione dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al soggetto attuatore, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
6. Sono applicate, ove pertinenti, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314 e ss.mm.ii..

Articolo 8 ***Open access***

1. Ciascun responsabile di unità garantisce l'accesso gratuito e on-line (almeno in modalità green access) ai risultati ottenuti e ai contenuti delle ricerche oggetto di pubblicazioni scientifiche "*peer reviewed*" nell'ambito del progetto, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 2 bis, del Decreto-Legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
2. Restano impregiudicati tutti gli eventuali obblighi di riservatezza o di tutela dei dati personali.
3. Come eccezione, i responsabili di unità sono esentati dall'assicurare l'accesso aperto a parti specifiche dei propri dati di ricerca, se l'accesso aperto a tali dati dovesse compromettere il raggiungimento del principale obiettivo della ricerca stessa.

Articolo 9 ***Risoluzione di controversie***

1. Il presente Disciplinare è regolato dalla legge italiana. I soggetti beneficiari, mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo, accettano che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 10 ***Comunicazioni e scambio di informazioni***



Ministero dell'Università e della Ricerca

*Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca
Ufficio III*

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il MUR devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Articolo 11

Efficacia

1. L'efficacia del presente Disciplinare, da perfezionare mediante la sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo da parte dei Soggetti beneficiari, decorre dalla data di acquisizione da parte del MUR dell'Atto d'Obbligo.